

**Schema di Convenzione per lo svolgimento di attività di pubblica utilità  
ex art. 56 del Codice del Terzo settore**

Il giorno....., con la presente scrittura privata, l'ente Comune di Sogliano al Rubicone (di seguito solo Comune), con sede in Piazza della Repubblica a. 35, codice fiscale: 81007720402 e partita IVA 01235680400, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente,

e

L'Ente denominato ..... (di seguito solo Ente) con sede in Via/Piazza ..... , codice fiscale ..... , nella persona del legale rappresentante Signor ..... , nato a ..... il....., CF ....., la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguiti, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Premesso, infine, che:

- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno ..... al giorno.....è stato pubblicato, sul sito istituzionale [www.comune.sogliano.fc.it](http://www.comune.sogliano.fc.it) , in “Amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente;
- svolta la procedura comparativa, è stato selezionato l’Ente ..... per lo svolgimento del servizio descritto all’articolo 4 della presente;
- l’Ente ha quali prioritari scopi sociali;
- l’Ente è iscritto al RUNTS con n. ....dalla data .....
- lo schema della presente è stato approvato dalla Giunta Comunale il.....con deliberazione n.....;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Ente convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 – Richiami e premesse**

Comune ed Ente approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

### **Articolo 2 – Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell’attività dell’Ente e, quindi, affida allo stesso la gestione, in favore di terzi, lo svolgimento di SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ dettagliatamente descritti al successivo art. 4 (di seguito denominata/i, per brevità, “servizio”).

### **Articolo 3 – Finalità**

Il Comune si avvale dell’attività dell’Ente per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, a condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

### **Articolo 4 – Servizio**

Il servizio affidato all’Ente è organizzato e svolto come segue:

#### **1. SERVIZIO VIGILANZA SCOLASTICA, ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI DURANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO CASA/SCUOLA, CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E TERAPIE SANITARIE.**

L’attività del volontario consiste nella vigilanza e assistenza alunni, all’esterno degli edifici scolastici, nei momenti antecedenti all’apertura e successivi alla chiusura delle scuole (anche con attività di

supporto per attraversamento pedonale prima dell'ingresso e dopo uscita da scuola). La normativa nazionale prevede durante il servizio di trasporto scolastico dei bambini frequentati le Scuole dell'infanzia, la presenza obbligatoria nel pulmino di un accompagnatore adulto ed è altresì prevista la presenza di un accompagnatore anche per il trasporto di disabili c/o Scuola, Centri di Formazione professionali o per terapie sanitarie.

Sulla base del calendario scolastico, si stima:

- per l'esercizio 2026 un numero di interventi pari a n. **6.000**.
- per l'esercizio 2027 un numero di interventi pari a n. **6.000**.

## **2. SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE/POST SCUOLA**

L'attività del volontario consiste nella vigilanza, all'interno degli edifici scolastici, nei momenti antecedenti all'apertura e successivi alla chiusura delle scuole;

Sulla base del calendario scolastico, si stima

- per l'esercizio 2026 un numero di interventi pari a n. **1.900**
- per l'esercizio 2027 un numero di interventi pari a n. **1.900**

## **3. ATTIVITA' AUSILIARIE MENSA SCOLASTICA**

Servizio di confezionamento e distribuzione pasti: supporto al personale addetto alla razione per la distribuzione dei pasti. I volontari eventualmente impiegati dovranno possedere i requisiti dettati dalle norme vigenti in materia sanitaria (attestato di formazione per il personale alimentarista L.R. n. 11 del 24 giugno 2003) e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sulla base del calendario scolastico, si stima

- per l'esercizio 2026 un numero di interventi pari a n. **600**
- per l'esercizio 2027 un numero di interventi pari a n. **600**

## **4. SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURA**

- Custodia e vigilanza presso strutture e locali di proprietà comunale (ivi compresa la custodia di musei, mostre temporanee, sale comunali, palestre comunali, impianti sportivi, giardini pubblici e altri spazi pubblici);
- Collaborazione temporanea e/o straordinaria per manifestazioni particolari come ad esempio smistamento traffico, servizio navetta, controllo parcheggi in occasione di fiere, carnevale, feste religiose, ecc.;
- Distribuzione materiale divulgativo e pubblicitario:
  - per l'esercizio 2026 numero di interventi stimati pari a n. **500**
  - per l'esercizio 2027 numero di interventi stimati pari a n. **500**

All'inizio delle attività i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune e dall'Ente, predispongono il programma operativo per la realizzazione dei progetti di cui all'Art. 2 e lo aggiornano tempestivamente in caso di variazioni.

Per la realizzazione del progetto l'Ente mette a disposizione un numero congruo di volontari, tutti in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e necessarie per lo svolgimento dell'attività. L'Ente si impegna a dare tempestiva comunicazione ai competenti responsabili dell'Ente Pubblico delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari.

L'Amministrazione Comunale, per quanto possa essere necessario autorizza l'accesso ai volontari dell'Ente, muniti di apposito documento identificativo, nelle strutture pubbliche ove saranno svolte le attività di cui al presente atto, riservandosi di modificare di volta in volta, previo accordo fra il responsabile dell'Ente e i competenti Uffici Comunali, la tipologia e le modalità delle attività autorizzate.

che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di Settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con i volontari e i referenti istituzionali. Annualmente, i responsabili della gestione del progetto presentano all'Ente di riferimento una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

### **Articolo 5 – Durata**

Il Comune si avvale dell'Ente, cui è affidata l'attività, con decorrenza dal ..... e scadenza il 31/12/2027. Comune ed Ente escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

### **Articolo 6 – Contributi**

A norma del regolamento approvato ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, a sostegno dell'attività dell'Ente, e per le finalità di cui all'art. 1 del Codice del Terzo settore, il Comune riconosce all'Ente un contributo annuale nella **misura massima di euro 40.000,00**, a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dall'Ente per i soci volontari, per le assicurazioni e per l'acquisto di attrezzature e varie necessarie per l'effettivo e regolare svolgimento delle attività previste nel progetto presentato. Tale importo, da erogarsi in rate bimestrali previa presentazione da parte dell'Ente di opportuna relazione sugli interventi effettuati, potrà essere aumentato solo in caso di potenziamento delle attività richieste a seguito di specifiche richieste avanzate dall'amministrazione Comunale.

### **Articolo 7 – Controlli**

Il Comune, a mezzo del proprio personale verifica periodicamente quantità e qualità del servizio. Annualmente l'Ente trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

### **Articolo 8 – Responsabilità**

L'Ente è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Ente ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi che farà pervenire agli Uffici Comunali prima dell'avvio delle attività.

### **Articolo 9 – Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Ente. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Ente violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Ente venga sciolto e posto in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

### **Articolo 10 – Controversie**

I rapporti tra Comune ed Ente si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro *il Segretario comunale*.

### **Articolo 11 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Ente rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali nuove legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

### **Articolo 12 - Spese contrattuali**

Comune ed Ente provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Le imposte di bollo, se dovute, sono a carico dell'Ente.

### **Articolo 13 - Trattamento dei dati personali**

L'Ente acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dal Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'Ente prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di validità della stessa, esclusa ogni altra finalità, con le seguenti modalità:

1. L'Ente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgari in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Ente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'Ente può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione, fermo restando che L'Ente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'Ente potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente convenzione.
9. L'Ente non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Comune ed Ente hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Per il Comune di Sogliano al Rubicone .....

Per L'Ente .....